



## POLICY PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

Data Delibera	26 gennaio 2026
Decorrenza	26 gennaio 2026
Ambito/Processo/sottoprocesso	Supporto / Gestione Organi Sociali / Gestione Parti Correlate e Soggetti Collegati
Attività Impattate	Presidio Processi di Istruttoria e Delibera
Codici Processi Impattati	S.7.4.1
Process Owner Principale	Segreteria
Codice Process Owner Principale	063
Riferimento normativa I e II livello	-
Destinatari processo	Tutti
Eventuali ulteriori destinatari p.c.	-
Nuovo documento/ aggiornamento	Aggiornamento
Annulla e sostituisce	<ul style="list-style-type: none"><li>• Policy precedente del 12/2020</li><li>• Regolamento per le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati del 12/2020</li></ul>
Parere preventivo Compliance	SI
Allegati	NO
Ricevuta p.p.v	NO

## INDICE DEI CONTENUTI

### **1 - PREMESSA E FINALITA' DEL DOCUMENTO**

### **2 - NORMATIVA**

### **3 - DEFINIZIONI**

### **4 - LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI**

#### 4.1 – IL COMITATO AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E PRESIDI EQUIVALENTI

#### 4.2 – IL PROCESSO DI GESTIONE DELL'OPERATIVITÀ DELLE OPERAZIONI

### **5 - INDIVIDUAZIONE PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI**

#### 5.1 - IL PERIMETRO – ASPETTI NORMATIVI

#### 5.2 – IL PERIMETRO – ASPETTI OPERATIVI

### **6. – VALUTAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE**

#### 6.1 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

#### 6.2 - SEGRETERIA

### **7 – OPERAZIONI E OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

#### 7.1 - OPERAZIONI

#### 7.2 – INDIVIDUAZIONE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

#### 7.3 - ISTRUTTORIA

#### 7.4 - DELIBERA

#### 7.5 – OBBLIGHI INFORMATIVI AGLI ORGANI INTERNI

### **8 – OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA**

#### 8.1 – INDIVIDUAZIONE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

#### 8.2 – ISTRUTTORIA

#### 8.3 – DELIBERA

#### 8.4 – OBBLIGHI INFORMATIVI AGLI ORGANI MINORI

### **9 – DELIBERE QUADRO**

### **10 – OPERAZIONI ESCLUSE E OPERAZIONI ESENTI**

#### 10.1 – OPERAZIONI ESCLUSE

10.2 – OPERAZIONI ESENTI E CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO

10.3 – OBBLIGHI INFORMATIVI

**11 – OBBLIGAZIONI CONTRATTE DAGLI ESPONENTI AZIENDALI****12 – OPERAZIONI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSITIVI  
GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI****13 – LIMITI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO NEI CONFRONTI DI PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI**

13.1 – LIMITI PRUDENZIALI

13.2 – RIPRISTINO

13.3 – MONITORAGGIO

**14 – LA GESTIONE**

14.1 - GESTIONE DELLE CASISTICHE EX ART. 2391 COD.CIV.

14.2 - ASSUNZIONE DI PERSONALE

14.3 – GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE DEL PERSONALE RILEVANTE

## 1 - PREMESSA E FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Il presente documento (“**Policy**”), adottato in ottemperanza alle normative ed ai regolamenti vigenti in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. del [•], previo parere favorevole del Comitato Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, e disciplina i processi e le procedure cui la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. (“**Banca**”) deve attenersi al fine di prevenire e gestire i potenziali conflitti di interesse assicurando la trasparenza, la correttezza sostanziale, l’oggettività e l’imparzialità di ogni operazione, nonché il rispetto dei limiti prudenziali per le attività di rischio nei confronti delle parti correlate e dei soggetti collegati.

La presente disciplina mira, invero, a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa influire sull’oggettività e sull’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per gli azionisti e i depositanti.

A tal fine l’Autorità di vigilanza dispone che le banche si dotino di un effettivo sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.

La presente *Policy* ha, quindi, lo scopo di disciplinare l’individuazione, l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati poste in essere dalla Banca, nonché gli assetti organizzativi ed il sistema di controlli interni di cui la Banca si dota con l’obiettivo di preservare l’integrità dei processi decisionali nelle operazioni con parti correlate e soggetti collegati, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e dei processi deliberativi stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Nel presente documento viene utilizzata una definizione di “Parte Correlata” che compendia in particolare gli ambiti applicativi di cui alla Direttiva (UE) 2019/878 (“**CRD V**”) ed alle Disposizioni di Vigilanza, prevedendo un uniforme regime procedurale. Per i profili deliberativi e di trasparenza e per i limiti prudenziali vengono mantenuti gli ambiti di applicazione previsti dalle rispettive normative rilevanti.

I principi di seguito riportati sono volti a garantire un’effettiva trasparenza nel compimento di tali operazioni ed il rispetto di criteri di correttezza sostanziale e procedurale nell’esame e nell’approvazione delle medesime operazioni.

La disciplina ivi contenuta va’ letta congiuntamente con le altre norme dell’ordinamento volte a prevenire l’insorgenza ed a presidiare in modo adeguato il conflitto di interessi nel contesto dell’attività bancaria e finanziaria.

La Banca si impegna a valutare periodicamente, e comunque almeno ogni due anni, se procedere ad una revisione della presente *Policy* anche tenendo conto delle modifiche eventualmente intervenute nelle disposizioni normative nonché dell’efficacia dimostrata dalle procedure stesse nella prassi applicativa.

## 2 – NORMATIVA

La presente *Policy* è stata redatta nel rispetto delle seguenti fonti normative:

- Codice Civile: artt. 2391 (interessi degli amministratori) e 2391-*bis* (operazioni con parti correlate), fermo il richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 2373 (conflitto d'interessi); 2427, n. 22-*bis* (contenuto della nota integrativa) e artt. 2634 (infedeltà patrimoniale);
- D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (c.d. "TUB"), con particolare riferimento agli artt. 53, co. 4, 136 e 137;
- Normativa eurounitaria, con particolare riferimento alla Direttiva (UE) 2019/878 (c.d. "CRD V") ed ai Regolamenti (UE) 575/2013 e 1803/2023;
- Decreto 23 novembre 2020, n. 169 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Regolamentazione Banca d'Italia: Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 e s.m.i.;
- Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, relativa alla disciplina delle attività a rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei Soggetti Collegati.

## 3 - DEFINIZIONI

Oltre ai termini specificatamente definiti all'interno della presente *Policy* si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle definizioni rilevanti contenute nel presente documento e nelle disposizioni normative di riferimento:

<b>Amministratore Indipendente</b>	L'Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto della Banca.
<b>Amministratore Indipendente Non Correlato</b>	L'Amministratore Indipendente che, rispetto ad una determinata operazione, non è controparte dell'operazione né parte correlata/soggetto collegato della controparte.
<b>Attività di rischio</b>	Le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi (Parte Seconda, cap. 10 e Parte Terza, cap. 11, sez. II, par. 2, Circ. Banca d'Italia n. 285/2013 e Sezioni 5 e 6 Circ. Banca d'Italia n. 286/2013).
<b>Comitato</b>	Il Comitato Amministratori Indipendenti, quale comitato endoconsiliare, ove costituito, composto dal Amministratori Indipendenti il cui compito è adempire alle funzioni previste dalla normativa vigente e dalla presente <i>Policy</i> in materia di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.
<b>Controllo</b>	Il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 TUB.  Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.

	<p>Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;</li> <li>• il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;</li> <li>• il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;</li> <li>• il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.</li> </ul>
<b>Controllo Congiunto</b>	<p>La condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.</p> <p>In tal caso si considerano controllanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;</li> <li>• gli altri soggetti in grado di influenzare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute.</li> </ul>
<b>Controllo indiretto</b>	Il controllo esercitato per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o interposte persone. Non si considerano sottoposte a controllo indiretto le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a Controllo Congiunto.
<b>Delibera Quadro</b>	Delibera assunta indipendentemente da specifiche transazioni per Operazioni omogenee ai sensi del successivo capitolo 9.
<b>Dirigenti con Responsabilità Strategiche</b>	Coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione, del controllo delle attività della Banca, come gli Amministratori (esecutivi o meno), i componenti effettivi del Collegio Sindacale ed i componenti della Direzione Generale come definiti dallo Statuto, ove nominati.
<b>Disposizioni di Vigilanza</b>	Le disposizioni di Banca d'Italia in materia di <i>"Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati"</i> di cui alla Parte Terza, Capitolo 11, delle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circ. n. 285/2013 e s.m.i.).
<b>Esponenti Aziendali</b>	I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca quali gli Amministratori (esecutivi e non), i componenti effettivi del Collegio Sindacale ed il Direttore Generale (e soggetti che svolgono cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti).

<b>Esperti Indipendenti</b>	Soggetti dotati di professionalità e competenza in materia nonché qualificabili come indipendenza sulla base delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie con: (i) la Banca ed i Dirigenti con Responsabilità Strategiche e (ii) la controparte dell'Operazione, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società. La verifica dell'indipendenza è effettuata dal Consiglio di Amministrazione prima della loro nomina.
<b>Influenza Notevole</b>	<p>Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.</p> <p>Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% - ovvero il 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati – o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.</p> <p>Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% - ovvero il 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati – dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata.</p> <p>La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.</p> <p>L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;</li> <li>• tale situazione ricorre, ad esempio in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata attraverso l'esercizio di un diretto di voto o per effetto dei quorum per le decisioni degli Organi Statutari</li> <li>• la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;</li> <li>• la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;</li> <li>• l'interscambio di personale dirigente;</li> <li>• la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.</li> </ul>
<b>Influenza notevole indiretta</b>	L'influenza notevole esercitata per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o interposte persone.

<b>Operazione Esente</b>	Una operazione di cui al paragrafo 10.2 della presente <i>Policy</i> .
<b>Operazione Esclusa</b>	Una operazione di cui al paragrafo 10.1 della presente <i>Policy</i> .
<b>Operazione con Parti Correlate e Soggetti Collegati o Operazioni</b>	Qualsiasi transazione con Parti Correlate e Soggetti Collegati (come <i>infra</i> definiti) che comporti l'assunzione di Attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, come meglio individuate all'interno della presente <i>Policy</i> .
<b>Operazione di Importo Esiguo</b>	Operazione di importo non eccedente ad euro 250.000, calcolata come impegno globale del richiedente e dei Soggetti Connessi.
<b>Operazione Ordinaria</b>	Operazione che rientra nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria. Nell'individuarle si considerano i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• riconducibilità all'ordinaria attività;</li> <li>• oggettività delle condizioni;</li> <li>• semplicità dello schema economico-contrattuale;</li> <li>• tipologia di controparte</li> <li>• valore economico.</li> </ul>
<b>Partecipante</b>	Il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e s.s. TUB
<b>Parte Correlata</b>	Il soggetto di cui al paragrafo 5.1.
<b>Parte Correlata non finanziaria</b>	Il soggetto di cui al paragrafo 5.1.
<b>Patrimonio di vigilanza</b>	L'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.
<b>Personale Rilevante</b>	I soggetti identificati ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.
<b>Politiche di Remunerazione</b>	Le politiche adottate dalla Banca in ottemperanza delle disposizioni di vigilanza in materia di incentivazione e remunerazione delle banche emanate da Banca d'Italia il 30 marzo 2011, come successivamente aggiornate e specificate.
<b>Società collegata</b>	Una società in cui la Banca eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il Controllo Congiunto.
<b>Società controllata</b>	Una società controllata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. dalla Banca.

<b>Socio Non Correlato</b>	Il soggetto al quale spetta il diritto di voto e non sia controparte dell'Operazione né correlato alla controparte dell'Operazione ed alla Banca.
<b>Soggetto Collegato</b>	L'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.
<b>Soggetto Connesso</b>	Il soggetto di cui al paragrafo 5.1.
<b>Stretti Familiari</b>	Il coniuge (anche se separato ma non divorziato), il <i>partner</i> convivente <i>more uxorio</i> , i figli (anche del coniuge o del <i>partner</i> convivente <i>more uxorio</i> ), e i parenti fino al secondo grado, che possano influenzare o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Banca.
<b>Unità Operativa di Rete</b>	Le filiali operative della Banca.

## 4 – LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

Il processo di gestione dell'operatività con Parti Correlate e Soggetti Collegati prevede uno specifico *iter* procedurale (istruttorio, deliberativo e di monitoraggio), volto a garantire l'imparzialità e la correttezza, sostanziale e procedurale delle operazioni.

La deliberazione delle operazioni qualificabili come Operazioni compete al Consiglio di Amministrazione con il parere preventivo, obbligatorio, non vincolante degli Amministratori Indipendenti, eventualmente organizzati nella forma di comitato, fatto salvo il caso di Operazioni che si qualifichino come:

- i. Operazioni escluse
- ii. Operazioni esenti
- iii. Operazioni riconducibili a delibere quadro

### 4.1 – IL COMITATO AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E PRESIDI EQUIVALENTI

La Banca assegna le funzioni attribuite dalla vigente normativa agli Amministratori Indipendenti al Comitato, costituito da tre Amministratori Indipendenti Non Correlati, che opera in conformità con la presente Policy e con le relative Regole di funzionamento tempo per tempo approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Laddove un componente del Comitato abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, in una Operazione, è tenuto a darne notizia agli altri componenti astenendosi dalla votazione nel caso in cui si tratti di un interesse in conflitto con quello della Banca. In tal caso, l'Amministratore Indipendente supplente – nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle Regole di funzionamento tempo per tempo vigenti – lo sostituisce con riferimento alla specifica Operazione. Nel caso in cui ciò non sia sufficiente a ricostruire il numero di 3 (tre) componenti, si adottano i seguenti presidi equivalenti nell'ordine:

- i. parere dei restanti due Amministratori Indipendenti;

ii. parere del Collegio Sindacale.

Nell'ipotesi in cui il Comitato si trovi a deliberare in composizione di due soli Amministratori Indipendenti e questi votino in modo difforme, laddove non sia possibile risolvere lo stallo decisionale, le funzioni e prerogative del Comitato, con riferimento a quella specifica deliberazione, passano al Collegio Sindacale.

Laddove funzioni e prerogative del Comitato debbano essere svolte dal Collegio Sindacale, ove alcuni componenti dello stesso abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, devono darne notizia agli altri sindaci ed astenersi dalla votazione.

#### **4.2 – IL PROCESSO DI GESTIONE DELL'OPERATIVITÀ DELLE OPERAZIONI**

Le attività del processo di gestione dell'operatività con Parti Correlate e Soggetti Collegati sono di seguito richiamate:

- individuazione *una tantum*, soggetta a periodico aggiornamento, del perimetro afferente alle Parti Correlate e ai Soggetti Collegati sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa (il “Perimetro”);
- verifica della presenza della controparte dell'operazione oggetto di valutazione nel Perimetro;
- rilevazione delle caratteristiche e delle dimensioni dell'operazione in applicazione delle soglie quantitative previste dalla presente *Policy* e qualificazione come Operazione di Maggiore Rilevanza, Operazione di Minore Rilevanza, Operazione Esclusa o Operazione Esente;
- istruttoria e trattativa con eventuale coinvolgimento del Comitato;
- in adempimento alla normativa vigente di Banca d'Italia parere obbligatorio preventivo, consultivo, non vincolante del Comitato in relazione alle operazioni con Soggetti Collegati sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, tenuto conto della specificità della Banca.

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato opera nei termini di cui *infra* ai paragrafi 7.3 e 7.4; per le Operazioni di Minore Rilevanza, il Comitato opera nei termini di cui *infra* ai paragrafi 8.2 e 8.3.

- acquisizione, ove necessario, del parere consultivo non vincolante del Collegio Sindacale (e/o ricorso a Esperti Indipendenti);
- trasmissione della pratica all'organo deliberante sulla base della tipologia di operazione e/o controparte;
- adempimento degli eventuali obblighi informativi connessi e rendicontazione agli Organi societari.

---

#### **5 - INDIVIDUAZIONE PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI**

---

La prima fase del processo di gestione dell'operatività con Parti Correlate e Soggetti Collegati consiste nell'individuazione, da parte della Segreteria, del Perimetro inerente alle Parti Correlate e ai Soggetti Collegati. Tale fase sarà citata in seguito anche come “perimetrazione”.

La Banca, sulla base delle disposizioni vigenti ha individuato come Parti Correlate e Soggetti Collegati le categorie di soggetti *infra* riportate.

La Banca si è dotata di strumenti informatici, accessibili a tutti i soggetti coinvolti nel processo illustrato, idonei a garantire la verifica dell'appartenenza del soggetto al Perimetro in fase di accensione dei rapporti mediante censimento anagrafico e ad assicurare nel continuo il monitoraggio dell'operatività.

## 5.1 – IL PERIMETRO - ASPETTI NORMATIVI

Ai fini Banca d'Italia il Perimetro si compone comprendendo i soggetti “Parti Correlate”, i soggetti “Parti Correlate non finanziarie” nonché i soggetti a questi “connessi”. È definito:

a. Parte Correlata:

- l'Esponente Aziendale;
- il partecipante;
- il soggetto diverso dal partecipante in grado da solo di nominare uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo o un'Influenza Notevole.

b. Parte Correlata Non Finanziaria:

- la parte correlata che esercita in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività di impresa non finanziaria (che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detiene interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività; oppure la società avente per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detiene investimenti in un'unica impresa finanziaria);
- la parte correlata le cui attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive;
- il partecipante ed una delle Parti Correlate di cui ai punti 3 e 4 rientranti nella definizione di Parte Correlata ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza contenute nelle Disposizioni di Vigilanza per le Banche Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale Capitolo 11- Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati Sezione I Disposizioni di carattere generale 33° aggiornamento Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 Parte Terza 11.3 che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria.

c. Soggetto Connesso:

- la società e l'impresa anche costituita in forma non societaria controllata da una parte correlata;
- i soggetti che controllano il partecipante e il soggetto diverso dal partecipante in grado di nominare da solo uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica; oppure i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- gli Stretti Familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

d. Soggetto Collegato:

- l'insieme costituito da parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.

Ai fini CRD V si intendono per “Parti Correlate”:

- a. il coniuge, *partner* registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell’organo di gestione;
- b. un’entità commerciale nella quale un membro dell’organo di gestione o il suo Stretto Familiare di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un’influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell’organo di gestione.

La Banca provvede ad elaborare il Perimetro con indicazione della specifica rilevanza normativa, avvalendosi delle informazioni raccolte per il tramite di un apposito questionario nonché di quelle fornite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti. La raccolta, il monitoraggio e l’aggiornamento periodico delle informazioni rilevanti ai fini dell’individuazione dei soggetti sono anche eseguite tramite apposite procedure informatiche. Gli Esponenti Aziendali inclusi nell’elenco delle Parti Correlate e Soggetti Collegati sono avvertiti che, in caso di modifica delle informazioni fornite in sede di loro censimento, sono tenuti a darne immediata comunicazione, consentendo alla Banca di adempiere agli obblighi previsti dalla presente *Policy*.

Qualora una struttura operativa della Banca, nello svolgimento della propria attività corrente, raccolga informazioni che inducono a ritenere necessaria l’inclusione di un soggetto nell’elenco delle Parti Correlate e Soggetti Collegati, la Banca deve tempestivamente provvedere a richiedere al soggetto interessato conferma delle informazioni raccolte. Nel frattempo, il soggetto interessato verrà considerato come Parte Correlata/Soggetto Collegato.

Il Perimetro deve essere oggetto di adeguata diffusione all’interno della Banca.

Ogni aggiornamento afferente alla presente *Policy* viene comunicato alla struttura interna.

## 5.2 – IL PERIMETRO - ASPETTI OPERATIVI

### (A) Compiti della Segreteria

La Segreteria si occupa della perimetrazione e, in particolare, delle seguenti attività:

- richiesta, ricezione e verifica documentazione:

- richiesta e ricezione semestrale della conferma da parte di amministratori e sindaci effettivi, Direzione generale in forma scritta (invio e ricezione *e-mail*) dell’elenco delle persone fisiche ad essi collegati;
- eventuale aggiornamento dell’elenco delle persone fisiche collegate ai soggetti sopra indicati ed inoltro dell’elenco dei nominativi da sottoporre ad indagine da parte del soggetto di tempo in tempo individuato dalla Banca cui vengono trasmessi i nominativi che, tramite consultazioni camerali, individua i soggetti da far rientrare all’interno del Perimetro (il “**Fornitore Specializzato**”) per verifica posizioni ad essi connesse rientranti nel Perimetro;
- ricezione dell’elaborazione da parte di Fornitore Specializzato contenente l’indicazione delle ditte individuali, delle società (di persone o di capitali) e degli altri enti censiti nel Registro delle Imprese, nell’ambito delle quali il soggetto indicato dall’Istituto (con

l’elenco di cui sopra) risulti “esponente” (con cariche attive risultanti dalla relativa banca dati “Infocamere”) ovvero, dalla relativa banca dati “Infocamere”, risultati “socio” o “titolare di diritti su quote o azioni” nonché le società controllate da quelle nelle quali il soggetto indicato dall’Istituto detiene cariche o partecipazioni;

- richiesta semestrale della documentazione ai soci partecipanti con azioni pari o superiori al 10% del capitale sociale della Banca;
- assemblaggio e sistemazione della documentazione ricevuta, ai fini della presente *Policy*;
- eventuale completamento dei dati minimi necessari mancanti anche tramite reperimento di visure camerali;
- individuazione collegamenti dei nominativi segnalati da Amministratori e Sindaci;
- controllo dati e compilazione o aggiornamento elenco soggetti;
- segnalazione agli interessati di eventuali disallineamenti, così da arrivare alla compilazione definitiva di un elenco di soggetti (persone fisiche e giuridiche) condiviso, sul quale applicare il monitoraggio;
- inserimento di nominativi che risultano già censiti anagraficamente nelle unità organizzative all’uopo predisposte all’interno dell’applicativo informatico in uso;
- inserimento di nominativi che risultano non censiti anagraficamente con relativa creazione di cliente potenziale (persona fisica/persona giuridica) nelle unità organizzative all’uopo predisposte all’interno dell’applicativo informatico in uso.

#### **(B) Compiti dell’outsourcer informatico**

Espletamento delle attività proprie dell’outsourcer informatico sulla base di quanto previsto in base al rapporto di fornitura, come reperibile nella manualistica di riferimento.

#### **(C) Compiti delle strutture organizzative**

Nel quadro della perimetrazione le Unità Operative di Rete collaborano con la Segreteria segnalando ogni elemento che ritengano utile al rispetto della presente procedura e, in particolare, sono responsabili di verificare sempre e in tutti i casi l’appartenenza al Perimetro di un soggetto. In questo senso gli operatori hanno il dovere:

- di esaminare e valutare gli eventuali *alert* informatici laddove siano previsti dalla procedura e seguire le opportune procedure autorizzative;
- di comunicare alla Segreteria eventuali nuovi soggetti da censire di cui si è verificata l’appartenenza al Perimetro;
- di segnalare alla Segreteria l’eventuale reperimento di informazioni su soggetti – censiti o non censiti – che contraddicono la composizione del Perimetro.

In nessun caso alle Unità Operative di Rete compete la valutazione sulla tipologia dell’inoltranda Operazione. Esse, infatti, non sono autorizzate a stabilire:

- se l’Operazione o la richiesta in fase di inoltro costituiscano o meno casi di possibile esecuzione tramite Delibere Quadro;
- se l’Operazione o la richiesta in fase di inoltro costituiscano o meno casi di possibile esclusione.

Le diverse aree di competenza della Banca sono coinvolte dalla Segreteria in relazione alla tipologia di operazione da porre in essere. Di concerto con la Segreteria procedono, per ogni singola operazione:

- a verificare l'effettiva appartenenza della controparte al Perimetro;
- a verificare che l'operazione non costituisca esecuzione di una Delibera Quadro;
- in base all'appartenenza o meno della controparte al Perimetro, attiva le procedure deliberative e autorizzative previste dando tempestiva informazione alla Segreteria relativamente all'operazione in esame. L'informativa contiene, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili, le parti, la natura, i termini e le condizioni dell'operazione.

---

## 6 - VALUTAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

---

### 6.1 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Prima di dare esecuzione ad una determinata Operazione e non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'Operazione e delle informazioni minime disponibili, l'area di competenza della Banca interessata (la **"Struttura Organizzativa"**, es. Unità Operative di Rete, Marketing e segreteria affari, Crediti), verifica se la controparte (o la controparte potenziale) rientra nel Perimetro fra i soggetti identificati come Parti Correlate e/o Soggetti Collegati, se l'Operazione possa rientrare nell'esecuzione di una Delibera Quadro e dà tempestiva informazione alla Segreteria relativamente all'Operazione in esame. L'informativa contiene, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili:

- le parti, la natura, i termini e le condizioni dell'Operazione;
- l'eventuale sussistenza dei requisiti di cui al capitolo 11 – obbligazioni degli esponenti bancari contratte indirettamente;
- l'eventuale sussistenza delle fattispecie di cui al capitolo 12 – perdite, passaggi a sofferenza, accordi transitivi giudiziali e stragiudiziali.

### 6.2 – SEGRETERIA

La Segreteria avvia il processo e, in particolare:

- in caso di segnalazione di Operazione in esecuzione di una Delibera Quadro, avvia l'*iter* deliberativo previsto al capitolo 9;
- prende atto dell'eventuale sussistenza dei requisiti di cui al capitolo 11 e in base ad essi adotta l'*iter* deliberativo previsto;
- prende atto dell'eventuale sussistenza delle fattispecie di cui al capitolo 12 e comunica al Responsabile Compliance e AML della Banca ("RC") i dati necessari ad informare il Comitato che – sempre come previsto dal prossimo capitolo 12 - deve essere coinvolto attraverso la ricezione di un flusso informativo tempestivo e deve avere la possibilità di richiedere informazioni al fine di formulare un parere obbligatorio e non vincolante sull'Operazione in oggetto;
- verifica se l'operazione rientra in uno dei casi di esclusione o esenzione di cui al successivo capitolo 10 e, se rientra, informa la Struttura Organizzativa;
- verifica se l'operazione rientra fra le Operazioni di Minore Rilevanza o Operazioni di Maggiore

Rilevanza;

- in base all'esito di tale verifica informa la Struttura Organizzativa e fornisce al Responsabile Interno della Conformità informazioni complete e adeguate affinché sottoponga tempestivamente l'operazione, unitamente alle informazioni ad essa inerenti, all'esame del Comitato. Il Comitato applica le previsioni di cui al successivo capitolo 7, qualora si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza o le previsioni di cui al successivo capitolo 8, qualora si tratti di Operazione di Minore Rilevanza;
- riceve dal Servizio Contabilità, Bilancio, Tributario, Pianificazione e Controllo di Gestione l'estrazione di dati utilizzata per la compilazione della nota integrativa al Bilancio affinché possa procedere ad effettuare le opportune verifiche con le proprie risultanze.

La classificazione delle Operazioni posta in essere dalla Segreteria nei termini di cui sopra viene convalidata dal RC.

Trimestralmente la Segreteria predispone un'informativa per il Consiglio di Amministrazione sulle Operazioni concluse nel trimestre precedente, individuandone le principali caratteristiche.

---

## 7 - OPERAZIONI E OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

---

### 7.1 – OPERAZIONI

Nel realizzare Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati la Banca si attiene alla presente *Policy*, individuata al fine di assicurare che tali Operazioni siano poste in essere nel rispetto dei principi di imparzialità e correttezza, sia dal punto di vista sostanziale che procedurale.

È un'Operazione con Parti Correlate e Soggetti Collegati qualunque transazione che comporti assunzione di Attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, posta in essere dalla Banca con una controparte appartenente al Perimetro. Tra tali Operazioni si individuano:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, incluse le operazioni di *leasing* e il rilascio di garanzie;
- raccolta e vendita di prodotti e servizi bancari e finanziari in genere;
- accordi di distribuzione di prodotti e servizi;
- contratti per la fornitura di beni e servizi di qualsiasi natura;
- assunzione e gestione del personale;
- compravendita immobiliare;
- operazioni societarie quali acquisto e cessione di partecipazioni, fusioni, scissioni, acquisto di rami d'azienda, incluse le correlate operazioni su strumenti di capitale e di debito;
- assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche e non riconducibile ai casi di esclusione.

Le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati si possono distinguere in:

- Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- Operazioni di Minore Rilevanza;

- Operazioni Escluse;
- Operazioni Esenti.

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e le Operazioni di Minore Rilevanza trovano applicazione i presidi di cui *infra* della presente *Policy*, mentre per le Operazioni Escluse e per le Operazioni Esenti, si applicano le ordinarie procedure deliberative.

Con riferimento alle Operazioni in cui la Banca non ha possibilità di intervenire sulla definizione o modifica delle condizioni economiche o contrattuali applicate, ovvero i termini contrattuali delle stesse non sono modificabili (es. termini di importo, durata, condizioni), per tali Operazioni non verrà richiesto il parere preventivo del Comitato e verrà seguito l'*iter* deliberativo stabilito dalle ordinarie procedure deliberative.

## 7.2 – INDIVIDUAZIONE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Un'Operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza quando uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5% dei fondi propri:

- indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e i fondi propri tratto dal più recente bilancio annuale depositato. Se le previsioni contrattuali dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:
  - per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
  - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
  - per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore della stessa è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Banca, prendendo a riferimento il più recente bilancio annuale depositato. Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
  - in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
  - in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le Operazioni di acquisto e cessione di altre attività (diverse dalle partecipazioni), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Rientrano altresì tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza le Operazioni non qualificabili singolarmente come tali, ma aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa Parte Correlata e

Soggetto Collegato sia a quest'ultima che alla Banca, e che superino, ove cumulativamente considerate (i.e. controvalore del gruppo parti correlate), le suddette soglie di rilevanza. Nel verificare il superamento del limite quantitativo, non si considerano le Operazioni Escluse, fatta eccezione per quelle concluse a condizioni *standard* che, pertanto, rientrano nel computo.

Il *Risk Management* della Banca è responsabile del corretto aggiornamento dei dati riguardanti i fondi propri e delle attività e passività in base ai dati dell'ultimo bilancio depositato.

### 7.3 – ISTRUTTORIA

L'istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza deve essere tale da soddisfare le esigenze di correttezza sostanziale sottese alla disciplina in oggetto. In particolare, vanno dettagliatamente esaminate le seguenti caratteristiche:

- natura della correlazione con la controparte;
- motivazioni e interessi dell'Operazione ed effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- caratteristiche, modalità e termini dell'Operazione;
- condizioni economiche approvate, nel caso l'istruttoria concluda che l'Operazione presenti condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio; la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
- rischi per la Banca.

Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato deve essere coinvolto sia nella fase delle trattative e sia nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo reso disponibile dal RC. Il Comitato ha la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Il Comitato, terminata la fase di analisi ed in tempo utile al fine di consentire all'Organo competente di deliberare in proposito, esprime un motivato parere sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Con riferimento alle Disposizioni di Vigilanza circa le Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato:

- riceve, con congruo anticipo, completa ed adeguata informativa sui diversi profili dell'Operazione oggetto di delibera in modo tale che possa partecipare fin dalle prime battute alla fase delle trattative e dell'istruttoria;
- partecipa attivamente, eventualmente anche attraverso un soggetto delegato, alla fase delle trattative, richiedendo informazioni e formulando osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione della negoziazione e dell'istruttoria. Acquisisce qualsiasi documentazione che ritenga opportuna e/o necessaria attraverso i servizi della Banca interessati;
- riceve un'adeguata e completa informativa sull'istruttoria finale dell'Operazione;
- formula al Consiglio di Amministrazione parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla

correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Qualora il Comitato lo reputi necessario ed opportuno, può avvalersi, al fine del rilascio del suddetto parere, della consulenza di uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta, di riconosciuta professionalità e competenza, i quali non abbiano alcun conflitto di interesse con l'Operazione oggetto di esame, a spese della Banca. La Banca può fissare limiti all'ammontare, anche complessivo, di tali spese, previo parere favorevole del Collegio Sindacale. Il limite di spesa, ove previsto, deve essere riferito a ciascuna singola operazione, se Operazione di Minore Rilevanza, mentre non opera in ogni caso per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Qualora il Comitato abbia reso un parere negativo o con rilievi circa l'Operazione in argomento, il medesimo deve essere trasmesso, a cura della Segreteria, al Collegio Sindacale a cui viene resa congrua informativa nei tempi e nei contenuti sull'Operazione. Il Collegio Sindacale deve rendere un proprio parere in tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione a cui verrà sottoposta la pratica. Al parere reso dal Collegio Sindacale si applicano le previsioni di cui alle lettere (a) e (c) del paragrafo 3.2 della Parte Terza, cap. 11, sez. III della Circolare n. 285 cit.

#### **7.4 - DELIBERA**

In via generale è competente a deliberare le Operazioni di Maggiore Rilevanza in via esclusiva il Consiglio di Amministrazione, previo motivato parere del Comitato e previa ricezione di un flusso informativo tempestivo, completo e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione che la Banca intende compiere.

Qualora il Comitato abbia espresso un parere contrario al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza o abbia espresso un parere condizionato o con rilievi, il Consiglio di Amministrazione può, alternativamente:

- approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza previo integrale recepimento dei rilievi formulati dal Comitato;
- approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato, a condizione che vi sia un parere favorevole del Collegio Sindacale;
- non approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza e quindi non dare ad essa esecuzione.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione intenda deliberare in relazione ad una Operazione di Maggiore Rilevanza sulla quale il Comitato ha espresso parere negativo, ovvero intenda non aderire ai rilievi formulati dal medesimo Comitato, all'interno della delibera deve indicare analiticamente la motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e fornire puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza debbono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Qualora la legge o lo Statuto attribuiscano competenza deliberativa per le Operazioni di Maggiore Rilevanza all'Assemblea, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione, trovano applicazione le disposizioni precedentemente illustrate.

Successivamente alla deliberazione assunta dall'Organo competente in ordine all'Operazione, è comunicato tempestivamente l'esito di tale deliberazione alla Struttura Organizzativa o all'Unità Operativa di Rete in base all'Operazione.

## 7.5 – OBBLIGHI INFORMATIVI AGLI ORGANI INTERNI

Per quanto riguarda l'informativa agli Organi societari, sono predisposti:

- un elenco, a cura della Segreteria, delle Operazioni effettuate con parere negativo oppure dei rilievi ostativi formulati dal Comitato o dal Collegio Sindacale da presentare almeno annualmente all'Assemblea dei Soci;
- una tempestiva informativa, da parte della funzione *Risk Management*, al Direttore Generale in merito all'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza (cfr. capitolo 13), per quelle Operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa Parte Correlata o Soggetto Collegato;
- un'informativa trimestrale, da parte della Segreteria, al Consiglio di Amministrazione contenente l'elenco delle Operazioni effettuate in esecuzione delle Delibere Quadro. Nel caso che nel corso del trimestre non siano state deliberate Operazioni in base a Delibere Quadro, l'informativa non è dovuta.

---

## 8 - OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

---

### 8.1 – INDIVIDUAZIONE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Si considerano Operazioni di Minore Rilevanza le operazioni concluse con Parti Correlate e Soggetti Collegati diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni Escluse o Esenti di cui al capitolo 10.

### 8.2 – ISTRUTTORIA

Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza il Comitato, una volta ricevute dal RC le informazioni in merito alle caratteristiche dell'Operazione che la Banca intende compiere come riportato nel capitolo 6, in tempo utile al fine di consentire all'Organo competente di deliberare in proposito, esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In particolare, con riferimento alle Disposizioni di Vigilanza circa le Operazioni di Minore Rilevanza, il Comitato:

- riceve, con congruo anticipo, completa ed adeguata informativa sui diversi profili dell'Operazione oggetto di delibera;
- formula al Consiglio di Amministrazione parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Qualora il Comitato lo ritenga necessario o opportuno può avvalersi, ai fini del rilascio del parere non vincolante, della consulenza di uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta, nei medesimi termini di cui al precedente paragrafo 7.3.

### 8.3 - DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione approva le Operazioni di Minore Rilevanza previo motivato parere non vincolante del Comitato e previa ricezione di un flusso informativo tempestivo, completo e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione.

Le deliberazioni di approvazione dell'Operazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'Operazione stessa nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione intenda deliberare in relazione ad una Operazione sulla quale il Comitato ha espresso parere negativo, ovvero intenda non aderire ai rilievi formulati dal medesimo Comitato, all'interno della delibera deve indicare analiticamente la motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e fornire puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

#### **8.4 - OBBLIGHI INFORMATIVI AGLI ORGANI INTERNI**

La Banca predispone le seguenti informazioni rivolte agli Organi interni:

- una tempestiva informativa, da parte della funzione *Risk Management*, al Direttore Generale in merito all'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza, di cui al paragrafo 13.1, per quelle Operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa Parte Correlata o Soggetto Collegato;
- un'informativa trimestrale, a cura della Segreteria, al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione delle Delibere Quadro. Nel caso in cui nel corso del trimestre non siano state deliberate Operazioni in base a Delibere Quadro, l'informativa non è dovuta.

---

### **9 - DELIBERE QUADRO**

---

La Banca si avvale della facoltà di fare ricorso a Delibere Quadro, della durata massima di dodici mesi, per operazioni omogenee da realizzare in serie con determinate Parti Correlate e Soggetti Collegati, ovvero categorie di essi. Le Operazioni riconducibili alle Delibere Quadro sono identificabili facendo riferimento alle seguenti indicazioni:

- Operazioni rientranti nell'ambito di convenzioni con altre aziende già in essere al momento dell'approvazione delle presenti procedure o nell'ambito di convenzioni con altre aziende deliberate dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'approvazione della presente Policy nella cui delibera di approvazione sia esplicitamente richiamato il beneficio economico complessivo per la Banca. Rientrano in tale categoria le Operazioni con consorzi o cooperative di garanzia, società di *leasing*, società di credito al consumo e di *factoring*, altri intermediari finanziari ed altri soggetti con i quali sia conclusa una convenzione qualificabile come accordo quadro;
- Operazioni rientranti in contratti di fornitura di beni e/o la prestazione di servizi con modalità di tariffazione prefissate (es. servizi informatici);
- Operazioni relative a contratti in essere negoziati a tariffazione a consumo e/o a servizio con fornitori abituali;
- Operazioni rientranti nell'ambito di convenzioni con segmenti specifici di clientele (e.g. dipendenti di un ente o di una determinata azienda);
- Operazioni derivanti da implementazioni di "campagne prodotto".

Avendo riguardo al processo deliberativo delle Delibere Quadro, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della Delibera Quadro, cumulativamente considerate, devono essere seguite regole conformi alle procedure di delibera e di istruttoria per

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza o per le Operazioni di Minore Rilevanza, di cui ai paragrafi 7.3 e 7.4, nonché 8.2 e 8.3. Le singole operazioni concluse in attuazione della Delibera Quadro sono autorizzate direttamente dagli Organi e dalle funzioni delegati e non sono ulteriormente sottoposte alle procedure istruttorie e/o deliberative sopra previste.

Nei casi di un'operatività non occasionale nel quadro dell'art. 136 TUB è possibile ricorrere all'adozione di Delibere Quadro aventi contenuto di natura omogenea con le modalità di cui all'art. 136 TUB.

La Banca effettua, tramite le proprie strutture e con periodicità trimestrale, un monitoraggio sulle Operazioni oggetto delle specifiche Delibere Quadro per l'informativa al Consiglio di Amministrazione.

Ove un'Operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una Delibera Quadro, si trovi a non rispettare i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza di cui sopra, a questa si applicano le regole stabilite in via generale per l'esecuzione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati previste dai precedenti capitoli.

---

## 10 - OPERAZIONI ESCLUSE E OPERAZIONI ESENTI

---

Le Operazioni che non rientrano nell'ambito delle Operazioni rilevanti di cui ai capitoli che precedono, costituiscono le Operazioni Escluse o le Operazioni Esenti. Per tali tipologie di Operazioni è prevista l'applicazione dell'*iter* deliberativo *standard*.

### 10.1 – OPERAZIONI ESCLUSE

La Banca ha individuato, sulla base delle disposizioni vigenti, i seguenti casi di esclusione ai quali non si applicano le disposizioni procedurali previste per le operazioni rilevanti:

- le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (art. 2389, co. 1, cod. civ.) nonché quelle relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale (art. 2402 cod. civ.);
- le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche a condizione che la Banca abbia adottato una politica di remunerazione in cui siano stati coinvolti gli Amministratori Indipendenti, tale politica o una relazione che la illustri sia stata sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, e la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, oggetto delle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni tra cui aumenti di capitale, scissioni, riduzione del capitale sociale, acquisti di azioni proprie;
- le Operazioni *standard* per tali dovendosi ritenere tutte quelle le cui condizioni sono applicate allo stesso modo a tutta la clientela della Banca e sono contenute all'interno della documentazione relativa alla trasparenza reperibile sul sito internet della Banca. Laddove la parte dell'Operazione sia un soggetto dipendente della Banca ovvero, successivamente alla delibera assembleare del 22 aprile 2024, sia un Amministrazione o un Sindaco, si considerano *standard* le condizioni economiche riservate ai dipendenti ed ai pensionati della Banca, tempo per tempo vigente, sui rapporti bancari indicati nella delibera menzionata. In ogni caso, non possono mai essere considerate effettuate a condizioni *standard* le Operazioni: di maggiore rilevanza; quelle che comportano ristrutturazioni del debito, conversioni di crediti in

partecipazioni, acquisizione di interessenze; quelle di natura societaria straordinaria (fusioni, scissioni, aumenti di capitale); quelle di tipo contentzioso; quelle aventi natura di consulenza o donazione;

- le Operazioni di Importo Esiguo. In ogni caso le funzioni competenti ad istruire e concludere l'Operazione devono verificare ogni volta che l'Operazione di Importo Esiguo non faccia parte di un'Operazione più ampia di importo complessivamente superiore alla soglia di esiguità, che per la sua natura deve essere trattata unitariamente. In tale caso, le Operazioni successive al superamento della soglia devono essere sottoposte ai presidi istruttori, deliberativi e informativi previsti dalla presente *Policy*. Le Operazioni di Importo Esiguo sono inoltre soggette agli obblighi informativi di cui al successivo par. 10.3. Le Operazioni di Importo Esiguo sono escluse nelle seguenti fattispecie: (i) concessione e rinnovo di finanziamenti e linee di credito per importi inferiori o uguali alla soglia prevista; (ii) operazioni aventi ad oggetto la prestazione di opere e servizi, gli accordi di collaborazione per l'esercizio e lo sviluppo di attività sociale per importi inferiori o uguali alla soglia prevista.

## 10.2 – OPERAZIONI ESENTI E CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO

Sono Operazioni Esenti le Operazioni Ordinarie effettuate a condizioni equivalenti a quelle di mercato.

Per tali si intendono le Operazioni di Minore Rilevanza rientranti nell'ambito dell'ordinario esercizio dell'attività operativa (incluse le Operazioni da compiersi per il tramite delle Società Controllate e l'attività operativa delle stesse) e della connessa attività finanziaria, effettuate a condizioni equivalenti a quelle di mercato e comunque di valore non superiore ad euro 350.000 (trecentocinquantamila) per le persone fisiche ed euro 500.000 (cinquecentomila) per le persone giuridiche. Fermo resta che le Operazioni di Maggiore Rilevanza non possono mai essere considerate Operazioni Ordinarie.

Ai fini della presente *Policy*, per condizioni equivalenti a quelle di mercato si intendono quelle condizioni economiche e contrattuali applicate ad un'Operazione che risultano:

- conformi a quelle praticate dalla Banca nei confronti di controparti non correlate, per operazioni aventi caratteristiche analoghe in termini di oggetto, natura, entità, rischio e durata;
- basate su tariffe o prezzi regolamentati o imposti da normative di settore, ovvero su condizioni predeterminate dalla normativa interna o da prassi consolidate e generalizzate della Banca quali contratti standardizzati con schemi predeterminati;
- risultano coerenti con parametri oggettivi, anche desumibili da (i) condizioni praticate da altri operatori indipendenti del mercato in contesti simili (es. tassi di interesse, *spread*, commissioni, clausole contrattuali), (ii) strumenti di *pricing* standardizzati o metodologie interne validate; (iii) offerte pubbliche, listini prezzi, documentazione contrattuale predefinita o modelli utilizzati abitualmente nei confronti della generalità della clientela (es. condizioni per mutui, prestiti, affidamenti, *leasing*, ecc.).

L'attestazione della natura di mercato delle condizioni dell'Operazione è rimessa al Comitato che valuta ogni singola Operazione sulla base dei criteri di convenienza economica dell'Operazione e di evidenze comparative condotte con riferimento a controparti assimilabili.

A tal fine, la Direzione Generale predisponde una relazione documentando l'analisi effettuata e contenente:

- descrizione sintetica dell'Operazione;

- analisi della coerenza dell'Operazione con le strategie della Banca;
- analisi di convenienza economica;
- evidenze comparative condotte con riferimento a controparti assimilabili.

Tale relazione viene inviata alla Struttura Organizzativa di competenza che, unitamente alla restante documentazione afferente all'Operazione, trasmette alla Segreteria. La Segreteria rimette la relazione ed ogni utile documentazione ai fini della valutazione al Comitato.

Nel caso di Operazione Ordinaria, quindi al di sotto dei limiti di valore sopra riportati, il Comitato valuta e attesta unicamente che le condizioni applicate siano equivalenti a quelle di mercato e, in caso positivo, non rilascia pareri. Nei casi di Operazioni Ordinarie, quindi, la relazione predisposta dalla Direzione Generale contiene unicamente le evidenze comparative condotte con riferimento a controparti assimilabili.

Laddove il soggetto sia dipendente della Banca ovvero, successivamente alla delibera assembleare del 22 aprile 2024, sia Amministratore o Sindaco, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 10.2, sono considerate condizioni equivalenti a quelle di mercato le condizioni stabilite per il personale dipendente sui rapporti bancari tempo per tempo vigenti.

### **10.3 – OBBLIGHI INFORMATIVI**

In caso di Operazioni Escluse o Operazioni Esenti la Banca deve provvedere ad indicare nella relazione sulla gestione le informazioni relative alla controparte, all'oggetto e al corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio.

Ai fini della predisposizione del bilancio di esercizio, la Banca riporta le informazioni sui rapporti con Parti Correlate, ai sensi di quanto previsto dal principio IAS 24, nella nota integrativa e, precisamente, all'interno della "Parte H – Operazioni con parti correlate".

---

## **11 - OBBLIGAZIONI CONTRATTE DAGLI ESPONENTI BANCARI**

---

L'art. 136 TUB definisce i criteri da osservare con riferimento alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente dagli esponenti bancari nei confronti dell'istituto al quale gli stessi appartengono e definisce i soggetti sottoposti a tali precisi vincoli.

A mente dell'art. 136, co. 1, TUB i soggetti interessati dalla specifica disciplina sono i soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Banca.

Nell'art. 136 TUB rientrano anche le obbligazioni indirette, ovvero quelle contratte per il tramite di una persona fisica o giuridica diversa dall'esponente. A tal fine il presente capitolo trova applicazione anche quando obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali della Banca da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando l'obbligato/contraente sia una:

- società di persone della quale l'esponente sia socio;
- società in accomandita, semplice o per azioni, della quale l'esponente sia socio accomandatario;
- società di capitali di cui l'esponente sia unico detentore del capitale sociale ovvero, nel caso di società a responsabilità limitata unipersonale, quando si verificano le condizioni per cui la responsabilità del socio diventa illimitata ex art. 2462, co. 2, cod. civ.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 TUB e delle disposizioni recate dalle Istruzioni di vigilanza limitatamente alle operazioni di concessione del credito (affidamenti, finanziamenti, ecc.) e di concessione di garanzie, ai fini della valutazione della ricorrenza o meno dell'ipotesi di un'obbligazione indiretta di un esponente bancario, s'individuano le condizioni in presenza di almeno una delle quali è possibile affermare a priori che, con riferimento all'Operazione esaminata, non ricorre l'ipotesi di un'obbligazione indiretta.

Affinché non ricorra l'ipotesi di obbligazione indiretta la relazione sull'Operazione deve riportare almeno una delle seguenti informazioni:

- se l'obbligato o il contraente è soggetto diverso da società semplice o in nome collettivo nella quale l'esponente è socio;
- se l'obbligato o il contraente è soggetto diverso da società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, nella quale l'esponente è socio accomandatario;
- se l'obbligato o il contraente è soggetto diverso da una società di capitali di cui l'esponente è unico azionista;
- se l'obbligato o il contraente è soggetto diverso da una società ove l'Esponente Aziendale ha una posizione di controllo, ai sensi dell'art. 23 TUB oppure esercita Influenza Notevole;
- se l'obbligato o il contraente non è garantito né direttamente né indirettamente dall'Esponente Aziendale.

Affinché il Consiglio di Amministrazione possa valutare che non ricorra l'ipotesi di obbligazione indiretta la relazione sull'Operazione deve riportare almeno una delle seguenti informazioni:

- se il bene mobile o immobile oggetto di finanziamento/mutuo è interamente intestato a soggetto diverso dall'Esponente Aziendale;
- se l'obbligato o il contraente è in regime di comunione legale dei beni con un Esponente Aziendale;
- se l'obbligato o il contraente dispone, in proprio, della capacità patrimoniale e/o reddituale per procedere al rimborso dell'importo erogato.

Le Operazioni interessate dall'art. 136 TUB sono tutte le obbligazioni contratte con la Banca. In particolare, in caso di Operazioni di Minore Rilevanza che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, fermo il coinvolgimento del Comitato nella fase istruttoria nei termini di cui al paragrafo 8.2, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità dei presenti, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col parere favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, con l'aggiunta dei seguenti adempimenti:

- le strutture interne competenti forniscono con congruo anticipo informativa completa ed adeguata in merito alle Operazioni al Consiglio di Amministrazione, indicando oggettivi elementi di riscontro qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*;
- il verbale di delibera riporta specifiche indicazioni circa l'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle condizioni applicate.

La delibera non è soggetta al parere preventivo e motivato del Comitato purché la stessa fornisca:

- adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Banca;

- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Per quanto riguarda le Operazioni di Maggiore Rilevanza che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB vale tutto quanto previsto sopra per le Operazioni di Minore Rilevanza fermo il coinvolgimento del Comitato nella fase delle trattative e nei termini di cui al paragrafo 7.3 per la fase istruttoria. La delibera è soggetta all'*iter* stabilito dal citato art. 136 TUB e non è soggetta al parere preventivo e motivato del Comitato purché la stessa fornisca:

- adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Infine, il Comitato ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative.

## **12 - OPERAZIONI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSITIVI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI**

Non rientrano mai nei casi di esenzione qualsiasi Operazione, di qualunque natura, che dia luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transitivi giudiziali o stragiudiziali.

Pertanto, quando un'Operazione già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transitivi giudiziali o stragiudiziali le relative delibere da parte degli Organi competenti dovranno essere prese in osservanza ed aderenza alle procedure deliberative volta per volta applicabili alle Operazioni di Minore Rilevanza ovvero alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

In caso di Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, il Comitato deve essere coinvolto attraverso la ricezione di un flusso informativo completo, tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni al fine di formulare un parere obbligatorio e non vincolante sull'Operazione in oggetto.

## **13 - LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO NEI CONFRONTI DI PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI**

### **13.1 - LIMITI PRUDENZIALI**

La Banca, sulla base di quanto disposto da Banca d'Italia, si impegna a contenere l'assunzione di Attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati entro determinati limiti riferiti al Capitale di Classe 1. I limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di soggetto, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. L'assunzione di Attività di rischio da parte della Banca nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta nei limiti così come di seguito rappresentati:

Esponenti Aziendali	Soggetti in grado di esercitare controllo o influenza Notevole (1)	Altri partecipanti (2)	Altri Soggetti (3)	
Limiti individuali	5%	Parti correlate non finanziarie		
			5% 7,5% 15%	
			Altre parti non correlate	
			7,5% 10% 20%	

Le Attività di rischio devono essere ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Vengono applicati i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell’ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Le partecipazioni e le altre attività dedotte dal Capitale di Classe 1 non sono incluse nelle Attività di rischio. Sono escluse dall’ambito dei limiti all’assunzione dei rischi verso un Soggetto Collegato le partecipazioni assicurative non dedotte dai fondi propri sia nel caso in cui sono detenute nell’ambito di conglomerati finanziari, sia nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall’art. 471 CRR.

Nel caso in cui tra la Banca e una Parte Correlata o Soggetto Collegato intercorra una pluralità di rapporti che comportino l’applicazione di limiti prudenziali diversi si applica il limite inferiore.

### LIMITE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE

Le Attività di rischio verso Soggetti Collegati con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati non potrà eccedere il 20% dei fondi propri.

Sono stabilite, altresì, delle soglie di attenzione rispetto al limite di esposizione nei confronti dei Soggetti Collegati dalla Banca secondo lo schema sotto riportato:

- al raggiungimento del 20% del limite complessivo dei Soggetti Collegati è stabilito un *alert* che il *Risk Manager* provvederà a verificare;
- in riferimento al limite dell’assunzione di Attività di rischio nei confronti del singolo gruppo di Soggetti Collegati è stabilito un *alert* con riferimento al RAF annualmente definito che il *Risk Manager* provvederà a verificare.

Sarà cura del *Risk Manager*, in caso di avvicinamento alle soglie, indicare le criticità nella propria relazione rischi informando il Consiglio di Amministrazione al fine di intraprendere misure correttive.

Non sono incluse nelle Attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri. Non sono incluse nei limiti le esposizioni di cui all’art. 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) CRR. Nel caso in cui tra la Banca e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l’applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

### 13.2 - RIPRISTINO

La Banca assicura in via continuativa il rispetto dei limiti prudenziali alle Attività di rischio verso le Parti Correlate e i Soggetti Collegati seguendo il processo qui di seguito descritto.

Qualora per cause indipendenti dalla volontà o colpa della Banca uno o più limiti siano superati, le Attività di rischio devono essere ricondotte entro i limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine la Banca predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione assieme ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata o Soggetto Collegato in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso le Parti Correlate e i Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi della Circolare n. 285 emanata da Banca d'Italia. Nel processo ICAAP la Banca tiene altresì conto, ai fini della determinazione del capitale interno complessivo, delle eccedenze - rispetto ai pertinenti limiti prudenziali - delle Attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati.

### **13.3 - MONITORAGGIO**

Il rispetto dei limiti di cui sopra è presidiato dal *Risk Manager* che, con periodicità trimestrale, supervisiona l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio.

---

## **14 – LA GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE**

---

### **14.1 GESTIONE DELLE CASISTICHE EX ART. 2391 COD. CIV.**

L'art. 2391 cod. civ. impone agli Amministratori di dare notizia a tutti gli Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata Operazione della Banca, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In tali casi la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Banca nell'Operazione.

La Banca estende ai membri del Collegio Sindacale esclusivamente gli obblighi comunicativi di cui all'art. 2391, co. 1, cod. civ.

Alla luce di quanto precede, l'*outsourcer* informatico ha implementato l'applicativo in uso alla Banca predisponendo apposite funzioni tramite le quali vengono individuati i legami tra gli Amministratori – o i Sindaci – e le controparti della Banca che ricadano nelle casistiche ex art. 2391 cod. civ. I suddetti legami sono censiti dal momento in cui sarà rilevato il caso di un interesse di un Amministratore – o Sindaco – coinvolto nello specifico processo deliberativo, ai sensi dell'art. 2391 cod. civ. non essendo ritenuto necessario procedere ad individuare i possibili legami *ex ante* laddove tali interessi non possono essere aprioristicamente preventivati.

### **14.2 ASSUNZIONE DI PERSONALE**

La Banca prevede che in occasione dell'assunzione di personale la Segreteria, su richiesta dell'Ufficio Personale, verifica se il soggetto è Parte Correlata o Soggetto Collegato. In caso negativo si procede secondo il normale *iter* tenendo traccia della verifica condotta. In caso positivo, la pratica dovrà essere sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione al quale

l'Esponente Aziendale dovrà dichiarare la sussistenza di un suo interesse precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Qualora l'assunzione in questione sia correlata ad un Amministratore dell'Istituto la delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero di Organo specificamente delegato, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Banca all'assunzione.

#### **14.3 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE DEL PERSONALE RILEVANTE**

In aggiunta agli Esponenti Aziendali identificati nell'ambito dei Soggetti Collegati, potenziali rischi di conflitti di interesse, a partire dall'attività più tipica di erogazione del credito, si pongono con riferimento a un vero e proprio più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi hanno interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

Pertanto, la Banca presidia le operazioni in cui tali soggetti possano avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse. In conformità con le Disposizioni di Vigilanza, la Banca ha individuato come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini il Personale Rilevante in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca.

I criteri interni che la Banca si dà prevedono l'impegno del personale a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori.

Al Personale Rilevante è richiesto di dichiarare al Direttore Generale le situazioni di interesse nelle Operazioni, assunte direttamente o tramite propri familiari, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori. Si considerano comunque escluse tutte le operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* da intendersi, per il caso di specie, quelle applicate al personale dipendente.

La Banca prevede che per tutte le Operazioni, tranne per quelle rientranti nei casi di esclusione indicati in cui sono coinvolti i soggetti di cui sopra, l'Organo competente ad assumere il provvedimento sia il Consiglio di Amministrazione.